

Circolare Riepilogativa

A seguito delle modificazioni intervenute nell'arco del tempo, con la presente circolare si intende offrire un quadro riepilogativo delle disposizioni normative vigenti e fornire indicazioni di carattere pratico in merito a dubbi interpretativi e a numerosi quesiti posti sull'applicazione delle circolari del CONI n.2024/2006 e n.252/2007, consultabili sul sito CONI.

VISTI D'INGRESSO PER LAVORO SUBORDINATO/SPORT O ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

(durata superiore a 90 giorni)

Quote d'ingresso

Il limite massimo degli ingressi degli sportivi extracomunitari impegnati nell'attività agonistica di alto livello, è annualmente fissato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI. Non tutte le richieste di visto potranno essere accolte dalle FSN, dato il limitato numero di quote assegnate a ciascuna.

Entro questo limite, s'intendono inclusi sia gli atleti che effettuano il primo ingresso in Italia, sia gli atleti già presenti sul territorio nazionale con un regolare permesso di soggiorno per motivi sportivi o di lavoro o familiari (fatte salve le norme che regolano i vivai giovanili).

Anche gli atleti tesserati da una FSN per una stagione sportiva, se riconfermati nella successiva, dovranno corrispondere a una nuova quota.

Il visto ritirato dallo sportivo straniero è considerato come quota utilizzata la quale non potrà più essere recuperata salvo nei casi in cui:

1)l'atleta straniero non intenda più sottoscrivere il contratto o non intenda giungere sul territorio italiano per espletare l'attività sportiva a favore della Società richiedente;

2)l'atleta straniero giunto sul territorio risulti non idoneo agli accertamenti medico-sanitari alla pratica sportiva e non abbia mai disputato una gara.

LAVORO SUBORDINATO/SPORT

a) la Società Sportiva che intende avvalersi della prestazione di sportivi extracomunitari dovrà formulare una proposta di contratto di soggiorno, compilando l'apposito modello ([Mod. SP](#)), e una richiesta di [dichiarazione nominativa d'assenso per lavoro subordinato/sport alla Federazione Sportiva Nazionale](#) cui è affiliata, dandone comunicazione anche alla Questura competente che provvederà ad inviare il relativo Nulla Osta direttamente al CONI;

b) la Federazione Sportiva Nazionale, accertati i requisiti della Società necessari per l'autorizzazione al tesseramento dello sportivo straniero, provvederà a trasmettere la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta di [dichiarazione nominativa d'assenso al lavoro subordinato/sport](#) al CONI – Direzione Sport e Preparazione Olimpica;

c) lo sportivo extracomunitario entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia deve presentarsi allo Sportello unico competente per sottoscrivere il contratto di soggiorno, ritirare il codice fiscale e il modulo relativo alla domanda di permesso di soggiorno;

d) la Società richiedente dovrà assolvere gli obblighi riguardanti l'assunzione utilizzando il modello "UNILAV".

Il CONI, recepita la richiesta della Società Sportiva tramite la Federazione di appartenenza, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilità delle quote e acquisito il Nulla Osta della Questura, emetterà la "dichiarazione nominativa d'assenso" e la inoltrerà via fax o via mail esclusivamente alla Rappresentanza Diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti. Per motivi di sicurezza, non sarà possibile per lo sportivo entrare in possesso di detto documento.

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

a) la Società Sportiva che intende avvalersi delle prestazioni di sportivi extracomunitari dovrà formulare una [richiesta di dichiarazione nominativa d'assenso all'attività sportiva dilettantistica alla FSN](#) cui è regolarmente affiliata, dandone comunicazione anche alla Questura competente che provvederà ad inviare il relativo Nulla Osta direttamente al CONI; lo sportivo dilettante non è tenuto a sottoscrivere un contratto di soggiorno: gli oneri previsti da detto contratto sono assunti dalla Società Sportiva (alloggio, assistenza, sostentamento, spese di rimpatrio);

b) la Federazione Sportiva Nazionale, accertati i requisiti della Società necessari per l'autorizzazione al tesseramento dello sportivo straniero, provvederà a trasmettere la [richiesta di dichiarazione nominativa d'assenso al CONI](#) – Direzione Sport e Preparazione Olimpica;

Il CONI, recepita la richiesta della Società Sportiva tramite la Federazione di appartenenza, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilità delle quote e acquisito il Nulla Osta della Questura, emetterà la "dichiarazione nominativa d'assenso" e la inoltrerà via fax o via mail esclusivamente alla Rappresentanza Diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti. Per motivi di sicurezza, non sarà possibile per lo sportivo entrare in possesso di detto documento.

La normativa vigente prevede che l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo d'istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai 15 anni compiuti. Le richieste di visto per tutti i minori, età compresa tra 15 e 18 anni, dovranno essere corredate dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno è un documento essenziale ai fini del tesseramento.

Richiesta

Il permesso di soggiorno va richiesto tramite Ufficio Postale, dove è reperibile il Kit contenente la modulistica da compilare, alla quale dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- per lavoro subordinato / sport

contratto di soggiorno sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione e ricevuta dell'avvenuto inoltro del modello UNILAV;

- per Attività Sportiva Dilettantistica

modulo rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione per procedere alla richiesta di permesso di soggiorno.

La ricevuta dell'assicurata con la quale è trasmessa tale documentazione consente il tesseramento e la libera circolazione in tutti gli Stati ad eccezione dei Paesi Schengen.

Sarà cura della Questura competente prendere contatto con lo sportivo extracomunitario per la consegna del permesso di soggiorno definitivo.

Gli sportivi extracomunitari in attesa del permesso di soggiorno definitivo potranno chiedere alla Questura un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in cui dovessero essere impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen.

Una volta ottenuto il permesso di soggiorno, dovranno essere compiuti i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione dello sportivo extracomunitario sul piano fiscale, contributivo, assicurativo e sanitario.

Rinnovo

RINNOVO PERMESSO SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO/SPORT

1. la richiesta del rinnovo permesso di soggiorno va presentata tramite Ufficio Postale;
2. gli sportivi professionisti che rinnovano il permesso di soggiorno con la medesima Società Sportiva dovranno allegare alla documentazione contenuta nel Kit dell'Ufficio Postale gli stessi documenti presentati all'atto della richiesta del permesso di soggiorno;
3. per gli sportivi professionisti che cambiano Società Sportiva, la nuova Società dovrà assolvere gli adempimenti previsti dalla Legge utilizzando il modello "UNILAV";
4. il CONI sulla base della richiesta presentata dalla Federazione Sportiva Nazionale, trasmetterà il nulla osta al rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura competente.

RINNOVO PERMESSO SOGGIORNO PER ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Il rinnovo del permesso di soggiorno comporta:

1. richiesta di rinnovo presentata dalla Società Sportiva, secondo il fac-simile del [Mod. B](#), che sarà inoltrata al CONI tramite la FSN di appartenenza ([richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno](#));
2. predisposizione ed invio del nulla osta (Mod. B) da parte del CONI alla Questura e alla Società Sportiva tramite la FSN;
3. inoltro, da parte della Società Sportiva, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno utilizzando la documentazione contenuta nel Kit Postale alla quale dovrà essere allegato il Mod. B restituito dal CONI.

In caso di rinnovo del permesso di soggiorno la FSN presenterà al CONI fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza.

Il permesso di soggiorno consente reingressi multipli. Lo sportivo extracomunitario, se riconfermato, dovrà accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido prima di lasciare il territorio nazionale.

Il rinnovo dei permessi di soggiorno può essere richiesto dal CONI solo se il visto d'ingresso è stato rilasciato per motivi sportivi.

Revoca

Nel caso in cui l'atleta non ritiri il visto o non intenda più svolgere attività sportiva per la Società richiedente, la FSN dovrà darne tempestiva comunicazione al CONI che predisporrà il provvedimento di revoca per la Rappresentanza Diplomatica, la Questura e lo Sportello Unico competenti.

GARA SPORTIVA

(durata inferiore a 90 giorni)

Il visto per gara sportiva può essere richiesto per una durata pari all'effettivo periodo di svolgimento della manifestazione o fino a un massimo di 90 giorni in caso di partecipazione ad una serie di manifestazioni. Le richieste devono pervenire almeno 15gg prima dello svolgimento dell'evento (per alcune nazioni a particolare rischio ne occorrono anche di più).

La richiesta di visto per gara sportiva presentata dalle FSN dovrà contenere:

- la lista dei nominativi: atleti, tecnici, medici e dirigenti (sono esclusi familiari, giornalisti, video operatori, fotografi, supporter, sponsor e chiunque non faccia espressamente parte della delegazione sportiva);
- le date di nascita;
- i numeri dei passaporti e la loro validità;
- il ruolo di ciascun componente la delegazione;
- la sistemazione alloggiativa;
- soggetto responsabile delle spese di viaggio, soggiorno e assistenza sanitaria.

Le rettifiche concernenti i nominativi vanno presentate tempestivamente dalla FSN al CONI, al fine di evitare il ritiro del visto da parte di coloro che non siano più autorizzati.

Si conferma che non è possibile dar seguito a eventuali richieste relative ad eventi dedicati a categorie master.

Le FSN informeranno il CONI nel caso in cui vengano a conoscenza di:

- mancato arrivo in Italia di tutte le persone per le quali è stato richiesto il visto;
- mancato rientro nel loro Paese di origine.

Il ritiro del visto sportivo è personale e diretto, previa presentazione della documentazione non scaduta e completa richiesta dalla Rappresentanza Diplomatica. Non è prevista alcuna eccezione in merito.

Non è possibile svolgere attività sportiva a titolo continuativo a favore di una Società Sportiva italiana per coloro che sono entrati in Italia con un visto turistico o con un visto per gara sportiva.

In caso di prolungamento del soggiorno in Italia rispetto alla durata del visto di ingresso, è necessario darne comunicazione alla Questura territorialmente competente.

Modalità di trasmissione

Come in uso, le richieste di visto e di rinnovo permesso di soggiorno dovranno essere trasmesse alla propria Federazione Sportiva.